

ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE TRA LA
REGIONE TOSCANA, I COMUNI CAPOFILA DI FIRENZE E PRATO E LE SOCIETÀ DELLA
SALUTE PISANA E SENESE E GLI ENTI AUTORIZZATI ALL'ADOZIONE
INTERNAZIONALE OPERANTI IN TOSCANA.

Il giorno del mese di marzo dell'anno 2023, presso la sede della Regione Toscana, piazza
Duomo 10, Firenze

TRA

la Regione Toscana, CF/P.Iva 01386030488 rappresentata per la firma del presente accordo
dall'Assessora alle politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale
Serena Spinelli, nata a Firenze il 7/06/1973, domiciliata per la carica presso la sede di Regione
Toscana in Via T. Alderotti, 50139 Firenze;

E

il Comune capofila di Firenze, nella persona del Dirigente del Servizio Sociale Professionale -
Direzione Servizi Sociali, dr. Alessandro Licitra

il Comune capofila di Prato, nella persona del Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione, dr.ssa
Valentina Sardi

la Società della Salute Senese, nella persona del Presidente della SdS Senese, dr. Giuseppe Gugliotti

la Società della Salute di Pisa, nella persona del Presidente della SdS Pisana, dr. Sergio Di Maio

gli Enti Autorizzati all'adozione internazionale, nelle persone dei rispettivi Presidenti o loro
delegati:

ANPAS ODV Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, dr. Niccolò Mancini

NOVA, dr. Massimo Vaggi

INTERNATIONAL ACTION, dr.ssa Beatrice Belli

AFN - Azione Famiglie Nuove, dr. Pietro Parlani

Centro Adozioni La Maloca, dr.ssa Camilla Melegari

AIAU ODV, dr. Tommaso Nencini

SPAI, Sig.ra Elena Baiocchi

Movimento Shalom onlus, Avv. Luca Martini

SJAMo, dr. Claudio Leucci

Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, dr. Marco Griffini

C.I.F.A, dr. Gianfranco Arnoletti

Associazione Lo Scoiattolo ONLUS, dr. Pierluigi Carnevali

Associazione Ernesto ODV ETS, dr.ssa Morena Grandi

SOS Bambino International Adoption APS, dr.ssa Martina Marzola

PREMESSO che

la materia dell'adozione è disciplinata dalla Legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni, la quale, all'art. 1 c. 3, afferma che “Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali e sanitari nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma”

la legge 184/1983 e successive modifiche dispone, tra l'altro:

- che le Regioni e le province autonome, nell'ambito delle loro competenze, promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
- l'istituzione degli Enti Autorizzati ed il loro inserimento in un apposito Albo nazionale, soggetti alla vigilanza ed ai controlli della Commissione per le Adozioni Internazionali, con il compito di: informare, formare, affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale; curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; sostenere le famiglie nel percorso di post-adozione;

la Legge 31 dicembre 1998, n. 476, rendendo esecutiva la Convenzione dell'Aja del 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ha introdotto un nuovo procedimento per l'adozione internazionale ed ha affidato alle Regioni la promozione di protocolli operativi e convenzioni con gli Enti Autorizzati per l'adozione internazionale ed i servizi pubblici;

la legge 19 ottobre 2015, n. 173 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare”, all'art. 4 c. 5bis e ter, evidenzia l'importanza dei legami affettivi sviluppatasi durante il periodo dell'affidamento familiare ai fini dell'eventuale adozione;

la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e, in particolare, l'art. 53, “Politiche per i minori”, ha ricompreso tra gli interventi e i servizi rivolti ai minori le attività necessarie e i compiti correlati all'adozione internazionale;

RICHIAMATI:

il “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020” approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73;

la deliberazione di giunta regionale n. 273 del 2 marzo 2020 con la quale si approvano le schede

operative del PSSIR 2018-2020 e, in particolare, la scheda operativa n. 39 “*Accogliere e accompagnare bambini, adolescenti, genitori nei contesti familiari e nei servizi*” nella quale si evidenzia che il percorso dell’adozione mostra oggi significativi elementi di fragilità che si traduce in una richiesta di interventi di accompagnamento e sostegno delle neo famiglie nella fase post adottiva;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 128 del 29 maggio 2002 con il quale è stato approvato l’Accordo di programma tra la Regione Toscana, i comuni capofila delle zone socio-sanitarie, le Comunità Montane e le Aziende UU.SS.LL. per l’applicazione delle leggi in materia di adozione;

l’Accordo di Programma di cui al punto precedente, sottoscritto in data 25 febbraio 2002, con il quale si è provveduto a:

- riorganizzare i servizi per le adozioni sul territorio regionale attraverso l’attività di informazione, preparazione e sostegno alle coppie aspiranti all’adozione assicurata a livello di quattro aree vaste, comprendenti più zone socio-sanitarie coordinate dai quattro comuni capofila di Firenze, Prato, Pisa e Siena;
- promuovere la collaborazione, ai fini della realizzazione delle attività previste, tra i servizi pubblici e gli Enti Autorizzati operanti nel territorio toscano;

Considerato che all’attuazione dell’Accordo di programma di cui al punto precedente si è provveduto attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa e accordi incentrati in particolare sulla definizione del rapporto di collaborazione tra gli operatori dei quattro Centri di Area Vasta e gli Enti Autorizzati all’adozione internazionale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 26/08/2013, “Indicazioni metodologiche per lo studio di coppia finalizzato alla valutazione ed all’accompagnamento per l’idoneità nell’ambito del procedimento di adozione nazionale ed internazionale. Approvazione”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 996 del 10 novembre 2014 con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione e l’Ufficio Scolastico regionale per la Toscana per lo sviluppo del percorso di accoglienza e di inserimento scolastico degli alunni adottati, Protocollo sottoscritto dalle parti nel dicembre 2014;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1248 del 5 dicembre 2016 con la quale, ultima in ordine di tempo, si è provveduto ad approvare lo schema di “Accordo di Collaborazione in materia di Adozione tra la Regione Toscana, i Comuni capofila di Firenze, Prato e Siena, la Società della Salute Pisana e gli Enti Autorizzati all’adozione Internazionale operanti in Toscana”;

Considerato che l’attuazione dell’Accordo di collaborazione di cui al punto precedente - sottoscritto in data 19 Aprile 2017 - ha consentito di sviluppare ambiti di lavoro congiunto che hanno riguardato in particolare le aree:

- della collaborazione fra servizi e la revisione degli strumenti operativi, in particolare delle linee guida sulla valutazione delle coppie e sul sostegno alle coppie nel post adozione; dell’approfondimento e della conoscenza del fenomeno adottivo e delle attività dei servizi e dei soggetti coinvolti nel processo, con particolare riferimento ai casi in carico ai servizi per problematiche post adottive;
- della promozione della cultura dell’adozione e del raccordo con il sistema scolastico regionale ai fini della definizione del percorso di accoglienza ed integrazione degli alunni adottati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1369 del 27 dicembre 2016, “Indicazioni

metodologiche in materia di interventi di sostegno nell'adozione nazionale ed internazionale, per le fasi dell'attesa, dell'affidamento pre-adoztivo e del post-adozione. Approvazione”;

Richiamato in ultimo la collaborazione assicurata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze, nell'ambito delle attività previste ai sensi della legge regionale n. 31 del 20 marzo 2000, allo sviluppo ed al supporto al percorso per l'adozione, attuativo dell'Accordo di collaborazione di cui alla citata delibera di Giunta regionale n. 1248/2016;

Ritenuto opportuno:

- rafforzare il sistema dei servizi per l'adozione in Toscana coinvolgendo i vari soggetti istituzionali interessati, con particolare attenzione al rapporto di collaborazione in essere tra gli Enti Autorizzati operanti in Toscana e i servizi pubblici che si occupano di adozione;
- valorizzare il ruolo svolto dai Centri Adozione nell'ambito della rete dei servizi dedicati alle famiglie ed ai minori, anche in ottica preventiva e di promozione e sostegno alla genitorialità;
- proseguire il rapporto di collaborazione con le istituzioni scolastiche regionali, per la diffusione della cultura dell'accoglienza e la prevenzione di situazioni di disagio e rischio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità

Le Premesse sono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.

Il presente Accordo di collaborazione, nel rispetto di quanto sancito dalle leggi internazionali, nazionali e regionali in materia di diritti dei minori, persegue le seguenti finalità:

- tutelare il diritto del minore ad una famiglia attraverso il rafforzamento e la qualificazione della rete integrata dei servizi per l'adozione che svolgono un'efficace azione di sostegno e accompagnamento per le coppie, nonché per la diffusione della cultura dell'adozione e del sostegno alla genitorialità;
- promuovere forme di collaborazione tra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono nel percorso adottivo, al fine di sviluppare la rete integrata di servizi dedicati all'adozione e favorire il raccordo tra questi e il Tribunale per i Minorenni, anche attraverso la condivisione di prassi, protocolli metodologici e/o linee di indirizzo;
- garantire la diffusione su tutto il territorio regionale di livelli adeguati di interventi per le coppie che intraprendono il percorso adottivo e per gli operatori di tutti i servizi dedicati;
- sostenere il ruolo che le istituzioni scolastiche e le agenzie formative possono svolgere in relazione allo sviluppo della cultura dell'accoglienza e di un corretto rapporto tra pari, nonché per l'intercettazione precoce di eventuali difficoltà e per l'orientamento delle famiglie verso la rete dei servizi.

Le parti si riconoscono, altresì, nel principio di sussidiarietà e cooperazione, così come espresso dall'art.1, commi 3, 4, 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art. 2 Soggetti aderenti

Aderiscono al presente Accordo di collaborazione:

- a) la Regione Toscana (d'ora in poi denominata Regione);
- b) i Comuni di Firenze, Prato, la Società della Salute Senese e la Società della Salute Pisana, in

qualità di Enti capofila delle quattro aree vaste per i servizi per l'adozione, secondo quanto indicato nell'Accordo di Programma di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 128/2002, sopra citato (d'ora in poi denominati Enti) e i correlati Centri per l'adozione (d'ora in poi denominati Centri);

c) gli Enti Autorizzati di cui all'art. 39, ter della Legge 184/1983, che operano nella macroarea "C", come individuata nella deliberazione assunta dalla Commissione Adozioni Internazionali, n.13/2008 (d'ora in poi denominati Enti Autorizzati).

Gli Enti Autorizzati, ai fini dell'adesione al presente Accordo di collaborazione, dovranno aver partecipato come uditori ad almeno 6 degli incontri di preparazione alle coppie organizzati presso i Centri e previsti dall'art. 5, nonché alle relative riunioni di coordinamento dei Centri stessi. I soggetti aderenti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività di seguito descritte, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti per ognuno dalle normative vigenti in materia.

Art. 3

Oggetto dell'Accordo di collaborazione

Attraverso il presente Accordo di collaborazione i soggetti firmatari intendono individuare modalità di intervento che favoriscano il supporto e il sostegno alle coppie in ognuna delle fasi che contraddistinguono *l'iter* adottivo.

Costituisce inoltre oggetto del presente Accordo di collaborazione l'impegno congiunto tra la Regione, gli Enti e gli Enti Autorizzati per offrire sostegno alle coppie che si rivolgono ai quattro Centri per intraprendere il percorso dell'adozione nazionale ed internazionale.

Art. 4

Impegni reciproci

I soggetti firmatari del presente Accordo di collaborazione, nel perseguire le finalità individuate all'art. 1, si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a:

1. collaborare per la promozione e la realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sui temi della cultura dell'adozione e sui principi di sussidiarietà e di cooperazione internazionale;
2. collaborare all'attività di preparazione alle coppie aspiranti all'adozione, così come previsto dall'art. 29 bis, comma 4, lett. a)-b) della legge 184/983 e successive modifiche ed integrazioni;
3. rafforzare la rete di collaborazione tra i servizi socio sanitari integrati e i Centri, in particolare ai fini dello studio di coppia ed alla valutazione e accompagnamento per l'ottenimento dell'idoneità, secondo quanto indicato nelle Indicazioni metodologiche approvate dalla Regione con deliberazione Giunta regionale 702 del 26/8/2013, e comunque condividendo modalità specifiche di scambio e raccordo, con il contributo ed il coinvolgimento dei Responsabili organizzativi in materia di adozione (ROA);
4. promuovere la costituzione di tavoli di lavoro che possano affrontare argomenti utili al rafforzamento ed alla qualificazione della rete tra i servizi, i Centri, gli Enti Autorizzati, anche con il coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni, con particolare attenzione alle tematiche delle adozioni con bisogni speciali, delle adozioni difficili e/o a rischio di fallimento e dell'affidamento preadottivo;
5. Collaborare alla progettazione di attività finalizzate a sostenere le coppie, in particolare nelle fasi dell'attesa e del post adozione anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali, con l'obiettivo di estenderli a tutto il territorio regionale, la cui copertura finanziaria sarà garantita dalle risorse che annualmente vengono assegnate ai Centri Adozione.
6. contribuire ai percorsi di approfondimento, confronto, scambio di informazioni, informazione e formazione degli operatori, redazione di documenti ed atti di indirizzo/

- orientamenti metodologici, nonché di iniziative pubbliche promosse in attuazione del presente Accordo e/o dalla Regione con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, ai sensi della legge regionale 31/2000;
7. collaborare alla diffusione ed al consolidamento dei contenuti dei protocolli operativi, indicazioni metodologiche e/o linee guida regionali sull'intero *iter* adottivo, nonché degli strumenti informativi sui servizi offerti alle coppie e sull'attività svolta sia dai Centri che dagli Enti Autorizzati;
 8. sostenere le iniziative e gli strumenti di intervento finalizzati a sensibilizzare le coppie sull'opportunità di ricevere un adeguato sostegno nelle fasi dell'attesa e del post adozione;
 9. collaborare all'attuazione dei contenuti previsti dall'Accordo di collaborazione tra la Regione e l'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 996/2014, attraverso la partecipazione alle iniziative ed agli interventi da questo discendenti, anche in riferimento alla promozione ed alla realizzazione del sistema integrato per l'accoglienza scolastica;
 10. individuare azioni di intervento da realizzarsi in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative sulle tematiche dei rapporti tra adozione e scuola, verificando, in particolare, la possibilità di stipulare specifici accordi/protocolli per la formazione dei docenti e del personale scolastico per lo sviluppo di un'adeguata accoglienza del bambino adottato, oltre che, eventualmente, per individuare precocemente le situazioni di disagio o di rischio.
 11. Collaborare anche con altri servizi, enti ed istituzioni presenti nel "sistema adozioni toscano" sul tema dell'accesso alle informazioni sulle proprie origini secondo quanto previsto dall'articolo 28 c. 4,5,6,7 della legge n.184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni. La ricerca delle origini costituisce infatti un tassello importante nel processo della costruzione dell'identità di ciascuna persona, che diviene centrale e delicato per chi ha vissuto l'esperienza dell'adozione ed è alla ricerca d'informazioni sulla propria famiglia biologica. Si tratta di un percorso che necessita di un accompagnamento competente per il coinvolgimento emotivo che esso comporta.

Art. 5

Attività di preparazione alle coppie aspiranti all'adozione internazionale e rapporti tra Centri ed Enti Autorizzati

I Centri e gli Enti Autorizzati collaborano per le attività di preparazione alle coppie aspiranti all'adozione e per la definizione e l'attuazione delle procedure amministrative finalizzate allo scambio di informazioni relative al percorso adottivo.

Tale collaborazione si realizza secondo le modalità e i contenuti specifici individuati attraverso documenti e/o atti e provvedimenti regionali condivisi ed elaborati nell'ambito del tavolo di coordinamento e monitoraggio di cui all'art.6.

L'impegno degli Enti Autorizzati a questa fase specifica delle attività previste dal presente Accordo, è riconosciuto, attraverso l'erogazione di un corrispettivo di euro 250,00 ad incontro (durata minima prevista di ore due) da erogare per la partecipazione ad ogni incontro con le coppie ed agli incontri con gli operatori, secondo le modalità e i contenuti specifici individuati attraverso i documenti e/o atti e provvedimenti regionali di cui al comma precedente.

Il corrispettivo sopra indicato è erogato dagli Enti a valere sulle risorse ad essi trasferite nell'ambito dei finanziamenti regionali assegnati annualmente attraverso il Fondo regionale Sociale a favore delle Zone/Società della Salute per le attività relative ai Centri per l'adozione.

Art. 6

Protezione dei dati personali

Qualora le attività susseguenti al presente Accordo comportino il trattamento di dati personali, le

parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art.1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti si impegnano a che:

1. i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente Accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
2. i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art.1
3. ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
4. ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità del presente Accordo;
5. sia consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7

Attività di coordinamento e monitoraggio

La Regione assicura il coordinamento delle attività derivanti dal presente Accordo di collaborazione attraverso la costituzione di un apposito tavolo cui sono chiamati a far parte i rappresentanti degli Enti, dei Centri e degli Enti Autorizzati.

Al tavolo di coordinamento, che si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale, possono essere invitati in coerenza con gli argomenti affrontati, gli operatori dei servizi socio sanitari integrati, rappresentanti dei Tribunali per i Minorenni, referenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e/o del sistema scolastico ed eventuali altri soggetti.

Il Centro regionale di Documentazione sull'Infanzia e l'Adolescenza, di cui alla legge regionale 31/2000, assicura un contributo tecnico e scientifico a supporto della realizzazione delle attività individuate dal presente Accordo di collaborazione.

Le parti concorrono, ognuno per le proprie competenze, a fornire le informazioni e i dati utili sia all'aggiornamento del sistema informativo regionale - gestito nell'ambito della citata legge regionale 31/2000 - che degli strumenti informativi specifici eventualmente realizzati.

L'attività di monitoraggio e di scambio informativo su quanto previsto dal presente Accordo di collaborazione e, in particolare sulle attività di preparazione alle coppie, è assicurata dalla Regione attraverso il Centro regionale di cui sopra, che provvede anche all'analisi dei dati raccolti dai Centri e all'incrocio degli stessi con le risultanze derivanti da altri sistemi informativi sia di livello regionale che nazionale.

Gli Enti Autorizzati ed i Centri, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo di collaborazione, individuano un coordinatore.

I coordinatori di cui al punto precedente svolgono funzioni di raccordo tra gli Enti Autorizzati e tra i Centri e tra questi e gli altri soggetti coinvolti nel percorso dell'adozione.

Art. 8

Adesione e recesso

Enti Autorizzati diversi da quelli firmatari del presente Accordo di collaborazione, qualora ne facciano richiesta, possono aderire al medesimo anche durante la vigenza dello stesso a condizione

del possesso del requisito individuato all'art. 2, lett. c) e previo invio alla Regione della documentazione richiesta.

Il recesso di uno degli Enti Autorizzati dal presente Accordo di collaborazione può avvenire o volontariamente o può essere richiesto congiuntamente da parte della Regione e degli Enti per il mancato rispetto degli impegni assunti.

Art. 9 Durata

Il presente Accordo di collaborazione avrà la durata di quattro anni a far data dalla sottoscrizione. I documenti e/o atti e provvedimenti regionali finalizzati alla definizione delle modalità di collaborazione tra Centri ed Enti Autorizzati di cui all'articolo 5, potranno essere sottoposti a revisione periodica.

Letto, sottoscritto e firmato

Per la Regione, Serena Spinelli

Per il Comune capofila di Firenze, Alessandro Licitra

Per il Comune capofila di Prato, Valentina Sardi

Per la Società della Salute Senese, Giuseppe Gugliotti

Per la Società della Salute Pisana, Sergio Di Maio

Per gli Enti Autorizzati all'adozione internazionale:

ANPAS ODV Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, dr. Niccolò Mancini

NOVA, dr. Massimo Vaggi

INTERNATIONAL ACTION, dr.ssa Beatrice Belli

AFN - Azione Famiglie Nuove, dr. Pietro Parlani

Centro Adozioni La Maloca, dr.ssa Camilla Melegari

AIAU ODV, dr. Tommaso Nencini

SPAI, Sig.ra Elena Baiocchi

Movimento Shalom onlus, Avv. Luca Martini

SJAMo, dr. Claudio Leucci

Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, dr. Marco Griffini

C.I.F.A, dr. Gianfranco Arnoletti

Associazione Lo Scoiattolo ONLUS, dr. Pierluigi Carnevali

Associazione Ernesto ODV ETS, dr.ssa Morena Grandi

SOS Bambino International Adoption APS, dr.ssa Martina Marzola



NICCOLO'
MANCINI
22.03.2023
13:27:42
GMT+00:00